

Pubblicato il 12/05/2021

N. [00256/2021](#) REG.PROV.CAU.  
N. [00504/2021](#) REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 504 del 2021, proposto da

Ditta Individuale Bagno Marino di Menconi Brunello, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Pozzi e Stefania Frandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefania Frandi in Sarzana, via Mazzini n. 17;

*contro*

Comune di Carrara, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Fantoni e Marina Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

dell'atto del Comune di Carrara, Settore Urbanistica e SUAP U.O. SUAP/Demanio, nr. 10/2021/Demanio in data 24.3.2021 prot. Nr.

[0020153/2021](#); nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso, avente ad oggetto provvedimento di decadenza ex art. 47 c.n. della concessione demaniale marittima nr. 48/99 “Bagno Marino di Menconi Brunello”;

e per l'accertamento

in via subordinata, in ipotesi di denegato accoglimento della domanda principale, del diritto del ricorrente ad un indennizzo pari al valore commerciale dell'azienda balneare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore il dott. Gianluca Bellucci nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, tenutasi da remoto in video conferenza ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, comma 17, del d.l. n. 183/2020, e successive modificazioni;

Considerato che nel caso in esame non sembra maturata la proroga ex lege sino al 31.12.2033, stante il diniego espresso dal Comune con la determinazione dirigenziale del 14.1.2021, non impugnata (documento n. 4 depositato in giudizio dall'Ente);

Considerato che, comunque, non può operare automaticamente la proroga prevista dall'art. 1, comma 682, della legge n. 145/2018 (ex multis: TAR Toscana, II, 8.3.2021, n. 363);

Atteso che nel caso di specie sembra rilevare la sola proroga di cui all'art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, ai sensi del quale le concessioni e gli atti abilitativi in genere in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

Considerato, ad una sommaria valutazione propria della fase cautelare, che l'impugnato atto di decadenza determina il venir meno degli effetti di quest'ultima proroga;

Ritenuto, a un sommario esame, che il mancato pagamento di più canoni (che si aggiunge al ritardato pagamento di altri canoni) possa configurare grave inadempienza;

Atteso che la ricorrente non ha provveduto all'integrale pagamento dei canoni in questione nemmeno nella fase endoprocedimentale, dopo la comunicazione di avvio del procedimento;

Ritenuto, ad un primo, sommario esame, che l'obbligo di acquisire il parere dell'Intendenza di Finanza di cui all'art. 26 del regolamento di navigazione marittima non sia configurabile nel vigente ordinamento (TAR Liguria, I, 25.2.2019, n. 152; TAR Puglia, Bari, II, 28.11.2017, n. 1224).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare.

Condanna la ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Carrara, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro mille oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto previsto dall'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito nella legge n. 176/2020, come modificato dall'art. 1 del d.l. n. 183/2020 e successive modificazioni, con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Gianluca Bellucci**

**IL PRESIDENTE**  
**Eleonora Di Santo**

**IL SEGRETARIO**